

<b>RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO</b>
---

**OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO:** Favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare<sup>1</sup>

**OBIETTIVO DELLA RUBRICA:** Assicurare agli studenti e alle famiglie un'informazione tempestiva e trasparente sui criteri assunti nella valutazione del comportamento, promuovendo con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni<sup>2</sup>.

Il Collegio dei Docenti ha declinato i fattori del comportamento dalle competenze chiave di Cittadinanza: competenze sociali e civiche e senso di iniziativa e imprenditorialità.

Attraverso l'adozione di una griglia condivisa si è inteso affermare l'unitarietà di una scuola di base che prende in carico i bambini dall'età di cinque/sei anni e li guida fino al termine del primo ciclo di istruzione entro un unico percorso educativo strutturante, che, come per tutte le competenze, necessita di un intervento educativo/didattico di tipo elicoidale. Gli indicatori sono desunti dalla "Scheda per la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo"

	<b>INDICATORI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>1</b>	<b>CONVIVENZA CIVILE</b>	Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture
<b>2</b>	<b>RISPETTO DELLE REGOLE</b>	Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto
<b>3</b>	<b>PARTECIPAZIONE</b>	Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche
<b>4</b>	<b>RESPONSABILITA'</b>	Assunzione dei propri doveri scolastici
<b>5</b>	<b>RELAZIONALITA'</b>	Relazioni positive (collaborazione/disponibilità)

<sup>1</sup> D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7 comma 1

<sup>2</sup> Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 - paragrafo Valutazione

<b>GIUDIZIO</b>	<b>PROFILO DELLE COMPETENZE</b>	<b>CORRISPONDENZA PROFILO-GIUDIZIO</b>
<p>LIVELLO AVANZATO RAGGIUNTO</p> <p><b>OTTIMO</b></p>	<p>Comportamento rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali propri e della scuola (CONVIVENZA CIVILE)  Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto (RISPETTO DELLE REGOLE)  Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche (PARTECIPAZIONE)  Assunzione autonoma e consapevole dei propri doveri scolastici e delle proprie responsabilità (RESPONSABILITA’)  Atteggiamento trainante, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITA’)</p>	<p>Valutazione piena rispetto a <b>tutti</b> gli indicatori</p>
<p>LIVELLO AVANZATO PARZIALMENTE RAGGIUNTO</p> <p><b>DISTINTO</b></p>	<p>Comportamento rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali propri e della scuola (CONVIVENZA CIVILE)  Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto (RISPETTO DELLE REGOLE)  Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche (PARTECIPAZIONE)  Assunzione dei propri doveri scolastici e delle proprie responsabilità (RESPONSABILITA’)  Atteggiamento attento, leale nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITA’)</p>	<p>Valutazione piena rispetto agli indicatori 1 e 2 e a <b>due</b> degli altri</p>
<p>LIVELLO INTERMEDIO</p> <p><b>BUONO</b></p>	<p>Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della scuola (CONVICENZA CIVILE)  Rispetto formale delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto (RISPETTO DELLE REGOLE)  Partecipazione abbastanza attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche (PARTECIPAZIONE)  Parziale assunzione dei propri doveri scolastici e delle proprie responsabilità (RESPONSABILITA’)  Atteggiamento poco coinvolto nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITA’)</p>	<p>Valutazione soddisfacente rispetto agli indicatori 1 e 2 e a <b>uno</b> degli altri</p>
<p>LIVELLO BASE</p>	<p>Comportamento non sempre rispettoso delle persone degli ambienti e dei materiali propri e della scuola (CONVIVENZA CIVILE)  Rispetto parziale della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto (RISPETTO DELLE REGOLE)</p>	<p>Valutazione soddisfacente rispetto agli indicatori 1 e 2 e sufficiente rispetto ad</p>

<b>GENERALME NTE ADEGUATO</b>	Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche (PARTECIPAZIONE) Essenziale assunzione dei propri doveri scolastici e delle proprie responsabilità (RESPONSABILITA') Atteggiamento non sempre adeguato nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITA')	almeno <b>uno</b> degli altri indicatori
<b>LIVELLO INIZIALE</b>  <b>PARZIALME NTE ADEGUATO</b>	Comportamento poco rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della scuola (CONVIVENZA CIVILE) Rispetto inadeguato delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari (RISPETTO DELLE REGOLE) Atteggiamento non costruttivo nella partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche (PARTECIPAZIONE) Assunzione occasionale dei propri doveri scolastici (RESPONSABILITA') Atteggiamento generalmente scorretto nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITA')	Valutazione sufficiente rispetto agli indicatori 1 e 2 e a <b>uno</b> degli altri
<b>COMPETENZE NON ACQUISITE</b>  <b>NON SUFFICIENTE</b>	Comportamento non rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali della scuola (CONVIVENZA CIVILE) Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari (RISPETTO DELLE REGOLE) Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche (PARTECIPAZIONE) Mancata assunzione dei propri doveri scolastici (mancato svolgimento delle consegne nella maggior parte delle discipline (RESPONSABILITA') Atteggiamento gravemente scorretto e/o pericoloso e/o violento nei confronti di adulti e/o pari (RELAZIONALITA')	Valutazione non sufficiente rispetto agli indicatori 1 e 2

**LE TABELLE POSSONO NON ESSERE APPLICATE AGLI ALUNNI BES. Per questi alunni si farà riferimento al PEI o al PdP.**

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> D.lgs 62/17 art. 2 comma 5

Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 modificato dall' articolo 1  
del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.".